



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO,
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

pugliasviluppo

Azionista Unico Regione Puglia

REGIONE PUGLIA Programma Operativo Puglia FSE 2007-2013 Asse II "Occupabilità"

Fondo Microcredito d'Impresa della Regione Puglia.

2° Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento ai sensi delle Direttive di attuazione del Fondo approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. 2934 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 dell'11-01-2012 come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2013, n. 1969 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 dell'06-11-2013.

MICROIMPRESE OPERATIVE

Premessa

1. La gestione dello strumento di ingegneria finanziaria Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia (di seguito Fondo) è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Puglia Sviluppo), ai sensi dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 23/05/2012 (di seguito Accordo di finanziamento). In particolare, a Puglia Sviluppo sono attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni e compiti:
 - a. garantire la massima diffusione degli Avvisi a valere sul Fondo, mediante pubblicazione sui siti internet della Regione e ulteriori iniziative previste nel Piano delle Attività del Fondo;
 - b. garantire il supporto per la realizzazione delle attività di valutazione delle iniziative;
 - c. deliberare la concessione, la rettifica e la revoca dei finanziamenti secondo le norme per la gestione del Fondo, disponendone le relative erogazioni;
 - d. provvedere all'incasso delle rate di rimborso dei finanziamenti erogati ripristinando le disponibilità del Fondo;
 - e. verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni finanziate con il Fondo;
 - f. effettuare i controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa dei beneficiari dei finanziamenti del Fondo a mezzo di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa, al fine di accertare il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa;
 - g. curare la gestione degli interventi finanziati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle risorse, tra questi:
 - o richiedere documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti finanziati;
 - o convocare a riunioni e incontri i soggetti responsabili dei progetti;
 - o acquisire le informazioni necessarie per l'attribuzione e la gestione dell'eventuale Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun intervento finanziato;
 - o custodire la documentazione progettuale in appositi "dossier di progetto";
 - h. garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi finanziati e dei costi di gestione ammissibili connessi al Fondo;
 - i. organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità ai sensi degli articoli 28 e 29 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

2. Considerato che le modalità di concessione delle agevolazioni non prevedono erogazioni parziali, la Clausola sociale di cui al successivo Art. 19 è modificata per la parte relativa al recupero delle agevolazioni concesse.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia ha previsto la realizzazione di interventi di microcredito con la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. 2934, costituendo il Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia a valere sull'Asse II "Occupabilità" del Programma Operativo Puglia FSE 2007-2013.

Un ostacolo significativo allo sviluppo economico della regione è costituito dalla difficoltà di accesso al credito manifestata dalle Microimprese pugliesi che si trovano nella necessità di fronteggiare, più delle imprese di maggiori dimensioni, una progressiva riduzione delle opportunità creditizie. La difficoltà di accesso al credito ha assunto negli ultimi mesi, per le microimprese, connotati particolarmente critici, mettendo a rischio la sopravvivenza delle imprese stesse e generando gravissimi impatti occupazionali in termini di mantenimento dell'occupazione attuale (degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti). Ancor più gravi gli impatti in termini di occupabilità, in particolare giovanile. L'impossibilità di accedere al credito, infatti, impedisce alle microimprese di effettuare nuovi investimenti e, di conseguenza, l'assenza dei nuovi investimenti incide sulle possibilità di nuova occupazione.

Sul territorio regionale è molto elevata la domanda di accesso a crediti di lieve entità, soprattutto da parte di soggetti di piccola dimensione.

Un'efficace politica di sostegno per l'accesso a crediti di piccola entità contribuisce a promuovere un nuovo modello di sviluppo socio-economico regionale ad alta intensità di capitale umano e basso impatto ambientale, premiando l'attivazione femminile e delle classi giovanili. Tale politica, inoltre, potrà supportare l'imprenditorialità e la conversione innovativa e sostenibile di attività tradizionali, puntando sul capitale umano quale principale fattore produttivo.

Il presente Avviso è adottato a seguito delle modifiche alle Direttive di Attuazione del Fondo (di seguito Direttive) deliberate dalla Giunta Regionale con DGR 18 ottobre 2013, n. 1969 nell'ambito del PO Puglia FSE 2007-2013 e, pertanto, vigono le disposizioni pertinenti dei Regolamenti (CE) n. 1080/2006, n. 1083/2006 e n. 1828/2006, del DPR 196/2008 e del Regolamento Regionale n.2/2012 e ss.mm.ii. L'Avviso disciplina l'accesso al finanziamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia da parte di microimprese normalmente considerate "non bancabili" in quanto prive delle garanzie necessarie.

2. Il presente Avviso, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sostituisce integralmente il precedente Avviso già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 16-05-2013.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'Art. 2 delle Direttive, possono presentare istanza di finanziamento le **microimprese operative** che intendano effettuare, impiegando un finanziamento concesso dal Fondo, nuovi investimenti in una sede operativa in Puglia e che presentino indicatori economici e patrimoniali tali da poter essere considerate imprese "non bancabili" così come specificato di seguito.
2. In conformità con quanto previsto dall'Art. 6 delle Direttive, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia le microimprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:
 - a. ditta individuale;
 - b. società in nome collettivo;
 - c. società in accomandita semplice;
 - d. società cooperative;
 - e. società a responsabilità limitata semplificata;
 - f. associazioni tra professionisti.
3. Ai sensi dell'Art. 10, comma 2 e 3 delle Direttive, non possono presentare domanda di finanziamento:
 - a. imprese o associazioni professionali che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la concessione di finanziamenti dal Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia;
 - b. imprese che abbiano in corso programmi di investimento agevolati o la restituzione di finanziamenti agevolati con altri aiuti pubblici a qualsiasi titolo erogati.
4. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo le microimprese:
 - a. le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda;
 - b. che abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo almeno sei mesi prima della presentazione della domanda telematica preliminare di accesso al finanziamento del Fondo.

5. Alla data di presentazione dell'istanza di accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al successivo art. 9, le imprese dovranno possedere i requisiti di Microimpresa – così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dall'articolo 3 delle Direttive – occupare, quindi, meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
6. Possono presentare domanda le microimprese considerate "non bancabili" che, da situazione economica e patrimoniale (classificata secondo i criteri della IV Direttiva CEE) dei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, rispettino tutti i seguenti requisiti:
 - a. non abbiano avuto disponibilità di liquidità per un importo superiore a € 50.000 (Voce C-IV Attivo dello Stato Patrimoniale);
 - b. non abbiano avuto disponibilità di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a € 200.000 (Voce B-II Attivo dello Stato Patrimoniale);
 - c. non abbiano generato ricavi (Voce A-1 del Conto Economico) annuali superiori a € 120.000 (non presentino una media mensile di ricavi superiore ad € 10.000);
 - d. non abbiano beneficiato di altri finanziamenti esterni o di mutui negli ultimi dodici mesi per un importo complessivo superiore a € 30.000;
 - e. non abbiano beneficiato delle agevolazioni di cui al Titolo II del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26/06/2008 e ss.mm.ii.
7. Per le imprese costituite da meno di 12 mesi, i requisiti di cui al precedente comma 6 dovranno essere riferiti al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la data di presentazione della domanda preliminare di cui al successivo art.7.
8. Le microimprese, prima della concessione del finanziamento, devono disporre di un conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.
9. Tutti i soggetti proponenti devono:
 - a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese ovvero, per le associazioni di professionisti, essere in possesso di iscrizione ai rispettivi albi professionali;
 - b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
 - c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di finanziamento di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - e. aver restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - f. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - g. non essere in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;
 - h. non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.
10. Il requisito di cui al precedente comma 9, punto h) è riferito anche ai singoli amministratori del soggetto beneficiario.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Ai sensi di quanto stabilito all'Art. 4 delle Direttive, in ragione dei divieti e delle limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea, il Fondo non opera nei seguenti settori:
 - a. imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b. imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c. imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato;
 - d. esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - e. imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

- f. trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli;
 - g. imprese attive nel settore della costruzione navale;
 - h. siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
 - i. imprese attive nel settore delle fibre sintetiche.
2. Sono inoltre escluse dall'accesso ai finanziamenti del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia le imprese che operino nei seguenti settori:
- a. fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie
 - b. attività finanziarie, assicurative ed immobiliari
 - c. attività di noleggio e leasing operativo
 - d. attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco
 - e. attività di organizzazioni associative
 - f. attività commerciali e di intermediazione.
3. Le attività degli studi professionali e di consulenza possono accedere ai finanziamenti del Fondo esclusivamente in forma di società o associazione tra professionisti ove sia dimostrata l'iscrizione degli associati ai relativi Ordini professionali. Le associazioni professionali devono disporre di una propria Partita IVA.

Art. 4 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate al Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, per l'erogazione di finanziamenti in favore di Microimprese operative, ammontano a Euro 42.000.000,00 di cui all'Asse II "Occupabilità" del Programma Operativo Puglia FSE 2007-2013 in conformità con quanto previsto dal Piano di attività del Fondo così come aggiornato con DGR 18 ottobre 2013, n. 1969.
2. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.

Art. 5 - Condizioni del finanziamento e ammissibilità delle spese

1. I finanziamenti erogati ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuto ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28/12/2006.
2. Ai sensi di detto Regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l'intero importo erogato.
3. I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui con le seguenti caratteristiche:
 - Importo minimo: 5.000 Euro
 - Importo massimo: 25.000 Euro
 - Durata massima: 60 mesi più preammortamento della durata di 6 mesi.
 - Tasso di interesse: fisso, pari al 70% del tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19/01/2008).
 - Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora pari al tasso legale.
 - Rimborso: in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi momento, di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell'ultima rata e la data del rimborso.
 - Modalità di rimborso: RID Rapporto Interbancario Diretto (ovvero mediante SEPA Direct Debit, SDD) con addebito sul conto corrente.
 - Garanzie: al momento dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata semplificata e per le associazioni professionali, per le quali saranno richieste garanzie personali nel caso in cui il patrimonio non sia proporzionato all'entità del finanziamento concesso.

4. Alle imprese che avranno rispettato tutte le scadenze del piano di ammortamento del finanziamento, con la restituzione degli importi dovuti entro i termini ivi previsti, sarà riconosciuta una premialità di importo pari alla somma algebrica degli interessi dell'intero piano così come calcolati all'atto della concessione del finanziamento. La premialità sarà corrisposta mediante l'erogazione, in unica soluzione, dell'importo dovuto, solo a seguito del completamento con esito positivo di tutte le verifiche previste fino alla data della completa restituzione del finanziamento concesso.
5. Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti al netto dell'IVA (che devono rappresentare almeno il 30% del totale delle spese previste nell'istanza di finanziamento):
 - a. opere murarie e assimilate;
 - b. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nonché automezzi nei casi in cui gli stessi siano di tipo commerciale, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
 - c. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - d. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
6. Sono ammissibili le seguenti altre spese al netto dell'IVA (che non devono superare il 70% del totale delle spese previste nell'istanza di finanziamento):
 - a. spese relative all'acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo;
 - b. spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati o di affitto impianti/apparecchiature di produzione;
 - c. utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte direttamente ai gestori sulla base di contratti intestati all'impresa beneficiaria;
 - d. premi per polizze assicurative su beni materiali mobili o immobili di proprietà dell'impresa.
7. Non sono, comunque, ammissibili:
 - a. l'Imposta sul Valore Aggiunto che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualunque modo;
 - b. le spese per acquisto di terreni e immobili;
 - c. le spese per l'acquisto di autovetture e motoveicoli;
 - d. le spese per l'acquisto di servizi non espressamente indicate ai commi precedenti;
 - e. le spese relative all'acquisto di beni usati; è ammissibile esclusivamente l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e automezzi usati da imprese che svolgano abitualmente attività di commercializzazione di tali beni;
 - f. le spese per l'acquisto di beni o servizi già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche;
 - g. gli interessi sui finanziamenti esterni;
 - h. le spese per leasing;
 - i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - j. le spese per salari e stipendi;
 - k. le tasse e spese amministrative;
 - l. le utenze prepagate;
 - m. gli ammortamenti;
 - n. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 50,00 euro;
 - o. i titoli di spesa regolati in contanti o con qualsiasi altro mezzo di pagamento non tracciabile;
 - p. limitatamente alle spese di cui al precedente comma 6, gli acquisti infragruppo, gli acquisti da soci o amministratori dell'impresa beneficiaria, da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di uno dei soci o amministratori dell'impresa beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice.
8. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese previste rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale riduzione dell'importo del finanziamento richiesto anche in ragione della capacità di restituzione del finanziamento.
9. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell'istruttoria sulla base delle informazioni contenute nella scheda tecnica e delle risultanze del colloquio previsto al successivo Art. 9 e dell'eventuale ulteriore documentazione acquisita in sede istruttoria.

Art. 6 - Garanzia Morale

1. Ai fini dell'esaminabilità della domanda di finanziamento, il richiedente dovrà individuare, nell'ambito dei gruppi sociali da lui abitualmente frequentati, una persona che conosce direttamente e che sia disposta a garantire moralmente per lui.
2. Possono rilasciare garanzie morali persone che operano sul territorio regionale con un ruolo di riferimento rispetto a specifiche comunità o gruppi sociali purché radicati sul territorio in cui operano. Tra questi, sono abilitati a prestare garanzie morali rappresentanti o responsabili di:
 - a. associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
 - b. associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di volontariato;
 - c. organizzazioni religiose;
 - d. fondazioni;
 - e. ONG;
 - f. organizzazioni sindacali e datoriali;
 - g. associazioni iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;
 - h. associazioni iscritte al Registro regionale delle associazioni di immigrati;
 - i. associazioni culturali iscritte ad Albi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;
 - j. associazioni iscritte al Registro regionale delle Associazioni femminili
 - k. uffici delle Pubbliche Amministrazioni.
3. Non possono esprimere garanzie morali:
 - a. il titolare, i soci e gli amministratori dell'impresa proponente;
 - b. persone che ricoprono o siano candidati a ricoprire, a qualsiasi titolo, cariche politiche;
 - c. soggetti che abbiano con l'impresa proponente relazioni finanziarie, relazioni d'affari o relazioni derivanti dalla prestazione di servizi professionali.
4. Il garante morale dovrà garantire:
 - a. di conoscere personalmente i soci o i promotori dell'iniziativa che richiede il finanziamento del fondo e di ritenere gli stessi affidabili sotto il profilo morale;
 - b. di essere a conoscenza del piano di investimento per il quale è richiesto il finanziamento e delle capacità finanziarie dell'impresa anche in ragione delle caratteristiche dell'iniziativa;
 - c. di rendersi disponibile, fino alla completa restituzione del finanziamento concesso, a fornire tutte le informazioni in suo possesso in merito al soggetto garantito che potranno essere richieste da Puglia Sviluppo per assicurare il corretto svolgimento dell'iniziativa finanziata e la restituzione del finanziamento;
 - d. di supportare i soci dell'iniziativa nella realizzazione della propria iniziativa di impresa, nei limiti delle proprie possibilità, anche offrendo agli stessi assistenza e orientamento.
5. La garanzia morale non costituisce responsabilità patrimoniale del garante rispetto al buon esito dell'iniziativa finanziata.
6. In nessun caso il garante morale potrà richiedere alcun compenso al soggetto garantito a titolo di corrispettivo per la prestazione della garanzia né per alcuno degli impegni con essa assunti.
7. Per prestare la garanzia morale dovrà essere utilizzato il modello disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microcredito. La garanzia morale a cui sarà allegato il documento di identità del garante morale, dovrà essere prodotta durante il colloquio di tutoraggio di cui al successivo Art. 9.
8. Puglia Sviluppo ha la facoltà di non accettare garanzie morali espresse da persone o organizzazioni che:
 - a. non siano radicate sul territorio in cui operano;
 - b. non dimostrino di avere significative relazioni con i soci/promotori dell'iniziativa;
 - c. abbiano prestato garanzie morali per operazioni per le quali non si sia verificata la restituzione delle rate indicate nel piano di finanziamento;
 - d. abbiano percepito qualsiasi tipo di corrispettivo a fronte della prestazione della garanzia morale.

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda telematica preliminare

1. L'istanza di finanziamento è preceduta dalla presentazione di una domanda telematica preliminare (Allegato 1), redatta e inviata per via telematica.
2. A partire **dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia** possono essere trasmesse dalle imprese le domande preliminari di finanziamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, ai sensi delle Direttive e del presente Avviso.
3. Per la presentazione delle domande preliminari il soggetto proponente si dovrà avvalere del sistema informatico/telematico disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microcredito. Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti del Fondo sono messi a disposizione di tutti i soggetti interessati punti informativi e

telematici. L'elenco dei punti informativi è pubblicato sul sito Internet della Regione Puglia www.sistema.puglia.it/microcredito.

4. La predetta domanda telematica preliminare descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l'ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese.
5. La domanda telematica preliminare non è una istanza di accesso al finanziamento del Fondo. Quest'ultima sarà formalizzata e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante delle imprese beneficiarie durante il colloquio di tutoraggio previsto dal successivo Art. 9 del presente Avviso.
6. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microcredito sono periodicamente pubblicati gli elenchi delle domande preliminari presentate.

Art. 8 - Esame delle domande preliminari

1. Le domande preliminari di finanziamento vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di invio telematico e sono sottoposte ad una valutazione diretta ad accertarne l'esaminabilità, mediante la verifica della completezza e conformità formale della domanda presentata nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dagli Artt. 2, 3 e 6 del presente Avviso e dalle Direttive.
2. Per tutte le domande esaminabili si procederà alla convocazione di un colloquio di tutoraggio.
3. Per tutte le domande non esaminabili, sarà inviata al soggetto proponente una comunicazione di decadenza ai sensi di quanto previsto dall'Art. 10, comma 4 delle Direttive. Tale comunicazione non è da considerarsi un preavviso di rigetto ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90; in questo caso, infatti, non si configura il rigetto di un'istanza, bensì si comunica semplicemente la decadenza della domanda telematica preliminare di finanziamento.

Art. 9 - Colloquio di tutoraggio e definizione dell'istanza di finanziamento

1. Ai fini della definizione dell'istanza di finanziamento (Allegato 2) è convocato un colloquio di tutoraggio che avrà la finalità:
 - a. di valutare la fattibilità del progetto rispetto alle competenze maturate dall'impresa e alle prospettive di mercato;
 - b. di assistere i proponenti nella definizione del programma di investimenti e di spesa al fine di pervenire alla formulazione della definitiva istanza di finanziamento.
2. Il colloquio è convocato a mezzo Posta Elettronica Certificata. La mancata presentazione ingiustificata anche di una sola delle persone convocate comporta la decadenza della domanda telematica preliminare. Ove l'assenza in prima convocazione sia stata validamente giustificata, si procederà ad una seconda convocazione. In caso di mancata presentazione dei soggetti convocati in seconda convocazione, la domanda preliminare sarà considerata decaduta.
3. Al colloquio di tutoraggio potranno partecipare esclusivamente i soggetti proponenti.
4. Durante il colloquio di tutoraggio sarà redatta e depositata presso Puglia Sviluppo l'istanza di finanziamento. L'istanza di finanziamento viene formalizzata durante il colloquio ed è sottoscritta dal legale rappresentante.
5. Al fine di pervenire alla definitiva formulazione dell'istanza di accesso al finanziamento del fondo, i proponenti dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a. copia dei documenti di identità dei Soci e degli Amministratori dell'impresa proponente o del titolare nel caso di Ditta Individuale;
 - b. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa;
 - d. per le associazioni di professionisti, documentazione attestante l'iscrizione di tutti gli associati ai relativi Ordini professionali;
 - e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa comunitaria che disciplina l'accesso alle agevolazioni "de minimis" nonché il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
 - f. documentazione comprovante la disponibilità della sede, ubicata sul territorio della Regione Puglia, nella quale sarà realizzato il programma degli investimenti e delle spese;
 - g. certificato di agibilità e visura catastale attestante la destinazione d'uso, documentazione attestante la conformità degli impianti, eventuali autorizzazioni sanitarie o eventuali altre autorizzazioni specifiche relative all'immobile nel quale sarà realizzato il programma degli investimenti e delle spese. Tale documentazione non dovrà essere prodotta nel caso in cui gli investimenti previsti siano finalizzati al perseguimento delle relative autorizzazioni;

- h. preventivi relativi al programma degli investimenti (solo per le voci di cui al precedente Art. 5, comma 5) redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti e intestati all'impresa proponente;
 - i. attestazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di non bancabilità di cui al precedente Art. 2, commi 6 e 7;
 - j. documentazione contabile aggiornata a data prossima a quella del colloquio con dettaglio delle singole posizioni debitorie.
6. Al termine del colloquio è rilasciata ai proponenti copia del verbale del colloquio medesimo nonché copia dell'istanza di finanziamento redatta durante il colloquio. Al fine del perfezionamento dell'istanza il verbale di colloquio potrà contenere richieste di documentazione integrativa che dovrà essere prodotta entro il termine massimo di 15 giorni pena la decadenza dell'istanza.

Art. 10 - Modalità di valutazione delle istanze di finanziamento

1. Le istanze di finanziamento vengono protocollate da parte di Puglia Sviluppo secondo l'ordine cronologico di deposito e, solo se complete di tutta la documentazione richiesta, sono sottoposte ad un esame di ammissibilità, mediante una verifica delle seguenti aree di valutazione:

Area di valutazione	Punteggio	
a. Competenze professionali dei richiedenti in rapporto al programma di investimento e di spesa.	Minimo 0	Massimo 10
b. Cantierabilità dell'iniziativa.	Minimo 0	Massimo 10
c. Validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa in riferimento alla capacità di rimborso del finanziamento richiesto.	Minimo 0	Massimo 10

2. Per ciascun'area, il punteggio inferiore a 5 punti va inteso quale sostanziale inadeguatezza, formale e/o di merito, delle informazioni riguardo all'area soggetta a valutazione, presenti nell'istanza ed emerse nel corso del colloquio di cui al precedente art. 9. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza sono giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, emerga un punteggio complessivo superiore o uguale a 18 punti e nessuna Area di valutazione abbia ottenuto un punteggio inferiore a 5.
3. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Puglia Sviluppo assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Puglia Sviluppo S.p.A conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
4. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili a valutare la capacità dei proponenti di rimborsare il finanziamento concesso dal fondo.

Art. 11 - Cause di decadenza

1. Sono considerati motivi di decadenza della domanda telematica preliminare:
- a. la mancata compilazione della domanda inviata per via telematica, con le modalità previste dal sistema informativo di gestione bandi del Sito Internet www.sistema.puglia.it/microcredito;
 - b. la mancata partecipazione, a seguito di convocazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, di tutti i soggetti convocati al colloquio di tutoraggio di cui al precedente Art. 9;
 - c. la mancanza dei requisiti minimi di esaminabilità previsti dagli Artt. 2, 3 e 6 del presente Avviso e dalle Direttive.
2. Sono, in ogni caso, considerate decadute:
- a. le domande presentate da imprese o associazioni professionali che abbiano istruttorie in iter nell'ambito del presente avviso ovvero che abbiano ottenuto la concessione di finanziamenti dal Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia;
 - b. le domande presentate da società (o associazioni professionali) nella cui compagine figurino Soci o Amministratori che abbiano istruttorie in iter nell'ambito del presente avviso ovvero che abbiano ottenuto la concessione di finanziamenti dal Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia sia in qualità di Ditte individuali sia di Soci o Amministratori di altre società (o associazioni professionali);
 - c. le domande presentate da Ditte individuali il cui titolare figuri come titolare, Socio o Amministratore in imprese (o associazioni professionali) che abbiano istruttorie in iter nell'ambito del presente avviso ovvero che abbiano ottenuto la concessione di finanziamenti dal Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia.

Art. 12 - Concessione del finanziamento e incontro di assistenza tecnica

1. Alla conclusione dell'iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione del finanziamento ovvero di inammissibilità dandone, per quest'ultimo caso, comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata agli interessati ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90.
2. Le imprese ammissibili sono convocate, presso la sede di Puglia Sviluppo, per un incontro finalizzato alla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e per la partecipazione ad una sessione di assistenza tecnica finalizzata ad illustrare le modalità di realizzazione e rendicontazione delle spese finanziate e di rimborso del finanziamento. Durante tale sessione di assistenza tecnica Puglia Sviluppo consegnerà a ciascun beneficiario una guida sintetica per la corretta gestione dell'intero iter di finanziamento. La mancata partecipazione all'incontro di sottoscrizione del contratto sarà considerata rinuncia al finanziamento concesso.
3. Durante l'incontro le imprese formalizzeranno la richiesta di erogazione del finanziamento utilizzando l'apposita modulistica. Alla richiesta di erogazione dovrà essere allegato:
 - a. documentazione bancaria recante gli estremi del conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato;
 - b. modulo RID (ovvero mediante SEPA Direct Debit, SDD) di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, per la restituzione delle rate del finanziamento;
 - c. nel caso di società cooperative a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata e associazioni professionali, fideiussione di uno o più soci redatta in conformità con la modulistica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it/microcredito.
4. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microcredito è pubblicato, periodicamente, l'elenco delle imprese ammesse al finanziamento.

Art. 13 - Esecuzione del programma di investimenti agevolato

1. Le imprese finanziate sono obbligate a utilizzare il finanziamento esclusivamente per l'esecuzione del programma di spesa agevolato.
2. Tutti i titoli di spesa devono aver data successiva alla data dell'istanza di finanziamento depositata in sede di colloquio di cui al precedente Art. 9; qualora l'impresa proponente abbia provveduto a sostenere spese in data antecedente a quella dell'istanza di finanziamento, la relativa spesa sarà considerata inammissibile.
3. Il programma degli investimenti e di spesa dovrà essere realizzato dall'impresa beneficiaria entro il termine di sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento e l'impresa dovrà presentare a Puglia Sviluppo nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione degli investimenti e delle spese oltre al completamento degli adempimenti amministrativi eventualmente previsti. Tutte le spese considerate ammissibili dovranno essere interamente quietanzate. Tutti i beni oggetto del programma degli investimenti finanziato dovranno essere, entro tale termine, installati e funzionanti presso la sede operativa indicata.
4. Qualora il programma non venga ultimato in sei mesi dalla data dell'erogazione, il finanziamento sarà revocato. Puglia Sviluppo potrà autorizzare – previa richiesta motivata da parte dell'impresa beneficiaria – eventuali proroghe. La richiesta di proroga deve essere inoltrata dall'impresa a Puglia Sviluppo prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 3.
5. Le imprese beneficiarie, sino alla data di completa restituzione del finanziamento del Fondo, devono:
 - a. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - b. assicurare e mantenere assicurati, nella forma di "primo rischio assoluto", con primaria compagnia di assicurazione - con polizza vincolata in favore di Puglia Sviluppo S.p.A. - gli impianti, le attrezzature, i macchinari, ed ogni altro bene materiale finanziato dal Fondo, contro il rischio incendio e rischi accessori per importi non inferiori al valore dei singoli beni, e contro il rischio per furto e rapina per un importo non inferiore al 50% del valore dei beni, fino a quando non sarà stato interamente rimborsato il finanziamento del Fondo.

Art. 14 - Modifiche e variazioni

1. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria e/o il relativo

progetto di investimento e di spesa ammesso a finanziamento vanno comunicate in modo tempestivo a Puglia Sviluppo, per la preventiva autorizzazione.

2. Variazioni delle spese ammissibili rientranti nella medesima categoria tra quelle previste nello schema di domanda non sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente ma saranno verificate in sede di controllo della corretta esecuzione dell'investimento e della spesa.
3. Variazioni del conto corrente dedicato dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa, trasmettendo nuovo modulo RID (ovvero SEPA Direct Debit, SDD) di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, pena la revoca del finanziamento concesso.
4. La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi al finanziamento del Fondo non può essere variata per tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile se non a seguito di preventiva autorizzazione da parte di Puglia Sviluppo.
5. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat previsto dall'impresa nello schema di domanda con un nuovo codice di attività riconducibile ad uno dei settori non ammissibili ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso.

Art. 15 - Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione

1. Il finanziamento è concesso in unica soluzione anticipata.
2. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento concesso. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato e per il rimborso delle rate del finanziamento mediante RID Rapporto Interbancario Diretto con addebito su detto conto corrente.
3. L'impresa dovrà presentare a Puglia Sviluppo, entro 30 giorni dal termine di cui al precedente Art. 13, commi 3 e 4 la seguente documentazione:
 - a. comunicazione di completamento del programma degli investimenti e delle spese redatta secondo la modulistica;
 - b. scheda riepilogativa degli investimenti e delle spese realizzate, secondo la modulistica;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa;
 - d. copia delle fatture o titoli giustificativi di spesa, delle quietanze e della documentazione bancaria attestante il pagamento delle spese sostenute per il completamento del programma di spesa (estratti conto dai quali si evincano i movimenti relativi alle spese sostenute). Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FSE 2007 2013. Spesa di € _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui al Fondo Microcredito d'impresa della Puglia";
 - e. nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di S.C.I.A., D.I.A. e/o di Permesso di Costruire, copia della documentazione attestante la fine lavori presentata alla Pubblica Amministrazione competente;
 - f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante quanto previsto dall'Art.13, comma 2, delle Direttive;
 - g. polizza assicurativa stipulata nelle forme indicate al precedente Art.13, comma 5, lettera b.
4. La modulistica per la rendicontazione delle spese sarà resa disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microcredito.
5. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli saranno accertati anche il completamento, l'ammissibilità, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce di investimento e la conseguente rettifica e rideterminazione delle spese ammissibili.
6. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti direttamente ai fornitori esclusivamente dal conto corrente dedicato utilizzando una forma di pagamento di cui sia assicurata la tracciabilità. Il mancato o non conforme pagamento dei titoli di spesa comporterà la decurtazione della spesa ammissibile, in misura proporzionale alla parte non quietanzata.
7. In caso di rettifiche, Puglia Sviluppo invia al beneficiario una comunicazione (Preavviso di rettifica di spese) contenente gli importi rettificati, le motivazioni delle rettifiche e la richiesta di rimborso al fondo con indicazione delle modalità di rimborso. A seguito dell'invio dei preavvisi di rettifica di spese, i destinatari finali potranno:
 - a. rimborsare al Fondo le spese rettificate;

- b. presentare per iscritto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti ai fini della valutazione di ammissibilità delle spese rettificative;
 - c. riservarsi di presentare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ulteriore documentazione afferente spese ammissibili sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa.
8. In quest'ultima ipotesi le nuove spese sostenute dal destinatario finale saranno oggetto di verifica documentale analoga a quella prevista al precedente comma 5.
9. La Regione o Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo rimborso del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati.

Art. 16 - Obblighi del beneficiario

1. L'impresa che è ammessa al finanziamento del Fondo è tenuta a garantire:
- a. la puntuale restituzione di tutte le rate del finanziamento alle scadenze indicate nel piano di ammortamento dello stesso, mediante RID Rapporto Interbancario Diretto con addebito sul conto corrente dedicato;
 - b. la restituzione al Fondo di tutte le spese decurtate o oggetto di rettifica;
 - c. l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari;
 - d. l'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
 - e. la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all'operazione finanziata per almeno tre anni successivi alla chiusura del PO o alla sua chiusura parziale e, comunque, fino al completo rimborso del finanziamento;
 - f. il rispetto delle procedure di monitoraggio e di rendicontazione delle spese;
 - g. il rispetto del termine di completamento delle spese;
 - h. il rispetto della normativa in tema di ambiente;
 - i. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente;
 - j. il rispetto della normativa comunitaria che disciplina l'accesso alle agevolazioni "de minimis";
 - k. la stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione degli attivi materiali e immateriali per almeno tre anni dalla data dell'ultima fattura o titolo di spesa ammissibile);
 - l. ogni altra prescrizione indicata nel provvedimento di finanziamento;
 - m. il consenso all'inserimento dell'impresa nell'elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenete la denominazione dell'impresa e l'importo del finanziamento pubblico concesso.

Art. 17 - Revoche e rinunce

1. Il provvedimento di concessione del finanziamento sarà revocato nel caso in cui:
- a. il beneficiario revochi l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente RID, per la restituzione delle rate del finanziamento del Fondo ovvero effettui variazioni del conto corrente dedicato senza darne comunicazione a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa. Con la comunicazione il beneficiario dovrà trasmettere nuovo modulo RID (ovvero SEPA Direct Debit, SDD) di autorizzazione permanente di addebito dal nuovo conto corrente;
 - b. le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
 - d. gli attivi materiali o immateriali oggetto di finanziamento del Fondo vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
 - e. il programma ammesso al finanziamento del Fondo non venga ultimato entro i termini previsti;
 - f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - g. sia rilevata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti non sanabili;
 - h. sia rilevata la mancata partecipazione all'incontro di sottoscrizione del contratto di cui al precedente Art. 12, comma 2, in mancanza di grave e giustificato impedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 123, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili

all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

3. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste dovrà comunicare tempestivamente a Puglia Sviluppo, a mezzo Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione in unica soluzione della quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati.

Art. 18 - Recupero del credito

1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali del mutuo percepito, in caso di grave inadempimento dell'impresa finanziata ai sensi dell'art. 1455 c.c. o di fallimento dell'impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di finanziamento e all'avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di un professionista legale esterno. A tal fine Puglia Sviluppo si avvale di esperti legali iscritti ad un apposito Albo da costituire con idonee procedure.
2. Puglia Sviluppo valuterà eventuali proposte transattive ricevute dopo l'avvio delle azioni legali.
3. In caso di esito negativo sarà proseguita l'azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull'eventuale proposta transattiva per porre fine alla lite, Puglia Sviluppo formalizza l'atto transattivo.
4. In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 17, si procederà al recupero del credito relativo alle somme erogate, in conformità con quanto previsto all'Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 19 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a. dal soggetto concedente;
- b. dagli uffici regionali;
- c. dal giudice con sentenza;
- d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca totale o parziale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, Puglia Sviluppo avvierà la procedura di recupero coattivo.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale le medesime somme saranno maggiorate così come previsto al precedente Art. 17, comma 2.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 20 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme contenute nella Direttiva di attuazione e al Piano delle Attività del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia.

Art. 21 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Puglia Sviluppo S.p.A.
Area Autoimprenditorialità e Autoimpiego
Via delle Dalie – Zona Industriale
70026 MODUGNO BA
Responsabile del procedimento: Arch. Lorenzo Minnielli

PER INFORMAZIONI:

www.sistema.puglia.it/microcredito - richiedi info sul bando
Siti internet: www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it.